

TI_GERICHTE 15.2014.92 vom 2. Dezember 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-12-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2014.92

FR: TI_GERICHTE 15.2014.92 du 2 décembre 2014

IT: TI_GERICHTE 15.2014.92 del 2 dicembre 2014

Regeste

Liquidazione del fallimento in via sommaria. Inventario incompleto. Accertamenti dell'ufficio dei fallimenti insufficienti. Sigilli su locali di terzi

Erwägungen

E. 2

una cucina completa, modello NL501, senza maniglie, colore rosso rubino, laccata lucida, stimata fr. 5'000.00;

E. 2.1

Giusta l'art. 221 cpv. 1 LEF, appena l'ufficio dei fallimenti abbia ricevuto comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell'inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione. A tal uopo, vanno inventariati tutti i diritti patrimoniali in possesso del fallito o che egli rivendica oppure che i creditori o le circostanze indicano come appartenenti al fallito al momento dell'apertura del fallimento, ovvero tutti i beni che non appartengono manifestamente a terzi (Lustenberger in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 7 e segg. ad art. 221 LEF; Vouilloz in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 e segg. ad art. 221 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 35 ad art. 221 LEF). Anche i diritti patrimoniali la cui appartenenza alla massa attiva sia contestata devono essere inventariati (DTF 114 III 22 consid. 5a; 104 III 24 consid. 2). L'organo dei fallimenti può dunque rinunciare a inventariare un diritto patrimoniale litigioso soltanto quando sia manifesto che non appartiene al fallito (sentenza della CEF 15.2009.24 del 10 marzo 2009, consid. 3).

E. 2.2

Nel caso in rassegna, si evince dagli atti che il 20 maggio 2014 PI 2, ex amministratore unico della fallita, aveva dichiarato all'UEF che quest'ultima non possedeva alcun attivo, ad eccezione di un importo di fr. 15.– su un conto corrente presso la banca _____, (cfr. verbale d'interrogatorio 20 maggio 2014, pag. 3). Il giorno seguente, l'UEF ha tuttavia indicato in un verbale complementare che le cucine, che aveva pignorato nell'ambito di una precedente esecuzione a carico della fallita, sono ancora di sua proprietà (cfr. verbale complementare all'interrogatorio 21 maggio 2014). Il 2 giugno 2014 l'organo dei fallimenti ha quindi emesso l'inventario, in cui figurano iscritti i beni già menzionati in precedenza (sopra ad C). Il 22 agosto 2014 l'UEF ha allestito un ulteriore inventario in cui sono menzionati ancora i predetti beni, oltre all'anticipo di fr. 3'000.– versato da un creditore per la riattivazione della procedura fallimentare dopo la sospensione per mancanza di attivi. Ora, a fronte di quanto inventariato dall'UEF, è lecito chiedersi, come sostiene la ricorrente, in che modo la fallita, la cui iscrizione al Registro di commercio risale al 31 maggio 1996 e il cui scopo sociale era la vendita di arredamenti per cucine, elettrodomestici, arredamenti

per bagni e arredamenti in genere (v. estratto RC), abbia potuto operare senza altri beni al di fuori di quelli inventariati, in particolare senza gli strumenti e gli oggetti (scrivanie, sedie, computer, fotocopiatrice, telefoni, ecc.) necessari all'esercizio di un'attività commerciale corrispondente al suo scopo sociale. Né il verbale d'interrogatorio né l'inventario forniscono una risposta a tale quesito. Per contro, dai documenti contabili prodotti dal resistente con le osservazioni al ricorso emerge che almeno fino al 31 dicembre 2013 la fallita era in possesso di diversi beni mobili, tra cui "infrastrutture", mobilio e macchine d'ufficio, nonché "hardware e software" e un veicolo, nonché crediti verso terzi per più di fr. 600'000.– (doc. 5, pagg. 1-2). Se ne deduce che l'UEF non ha eseguito tutti gli accertamenti imposti dalle circostanze del caso, omettendo in particolare di prendere in custodia i libri contabili della fallita (art. 223 cpv. 2 LEF) e di interrogare puntualmente i suoi organi circa il destino dei beni mobili in suo possesso e dei suoi crediti, la cui esistenza è attestata dal bilancio almeno fino al 31 dicembre 2013. 3. Alla luce di quanto precede, l'incarto dev'essere rinviato all'UEF, affinché proceda a ulteriori accertamenti volti a completare l'inventario, misura cui il resistente, sia ricordato, non si oppone. A tal uopo, l'organo dei fallimenti dovrà in particolare prendere in custodia i libri contabili della fallita, interrogare nuovamente PI 2, segnatamente sui beni mobili e sui crediti appartenenti alla fallita registrati nei più recenti documenti contabili (cfr. doc. 5), e quindi iscrivere nell'inventario, con il valore di stima, tutti gli attivi in possesso della fallita che non appartengono manifestamente a terzi (sopra consid. 2.1). Giacché l'organo dei fallimenti è tenuto pure ad adottare tutti i provvedimenti opportuni per la conservazione dei beni rinvenuti (art. 221 cpv. 1 LEF i.f.), al momento è prematuro chinarsi sulla censura della ricorrente concernente la mancata posa dei sigilli giusta l'art. 223 cpv. 1 LEF, provvedimento che l'UEF potrà invero prendere qualora nel caso di specie fosse necessario alla custodia dei beni, ricordato che di regola non è permesso apporre sigilli su locali appartenenti o dati in locazione a terzi, a meno che per colpa del terzo non sia possibile, senza particolari difficoltà, dividere i locali del fallito da quelli del terzo (DTF 119 III 78 segg.; L ustenberger, op. cit., n. 7 ad art. 233; V ouilloz , op. cit., n. 7 ad art. 233).

E. 3

una cucina UNIQUE, modello con mobili isola Karat, laccata opaco e con modello pareti Vancouver laccato lucido, completa di elettrodomestici marca Miele e diversi accessori, stimata fr. 15'000.00;

E. 4

Per le ragioni suesposte il ricorso è parzialmente accolto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza l'incarto è retrocesso all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona per nuovi accertamenti nel senso del considerando 3. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.